

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2020 si riunisce, in modalità mista (de visu e telematica), il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:

- Federico Conte Presidente (presente di persona presso la sede dell'Ordine)
- Pietro Stampa Vice Presidente (collegato tramite pc)
- Viola Poggini Segretaria (presente di persona presso la sede dell'Ordine)
- David Pelusi Tesoriere (collegato tramite pc)
- Lucia Bernardini Consigliera (collegata tramite pc)
- Alessandro Couyoumdjian Consigliere (collegato tramite pc)
- Rosa Ferri Consigliera (collegata tramite pc)
- Marta Giuliani Consigliera (collegata tramite pc)
- Beatrice Greco Consigliera (collegata tramite pc)
- Mara Lastretti Consigliera (collegata tramite pc)
- Maria Luisa Manca Consigliera (collegata tramite pc)
- Paola Medde Consigliera (collegata tramite pc)
- Luana Morgilli Consigliera (collegata tramite pc)
- Francesca Romana Rea Consigliera (collegata tramite pc)

Alle ore 10:20 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Viola Poggini assistita da un dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. La Consigliera Segretaria, dott.ssa Viola Poggini, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio, accertato che ciascuno dei/delle Consiglieri/e utilizza una strumentazione tecnologica adeguata a garantire le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento, dispone che si proceda alla trattazione dei punti. La Consigliera Segretaria informa il Consiglio che alla seduta assisterà il Direttore Amministrativo dell'Ente, dott.ssa Roberta Cherubini, presente di persona presso la sede dell'Ordine.

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:

1. Informazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89
4. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio del 21/09/2020
5. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 63 del 02/10/2020
6. Audizione R.G. n. 2019 138
7. Audizione R.G. n. 2019 139
8. Audizione R.G. n. 2019 142
9. Discussione in merito ad avvio procedimento disciplinare R.G. n. 2020 188
10. Discussione in merito a chiusura procedimento disciplinare R.G. n. 2020 170
11. Discussione in merito a recupero coattivo spese procedimento Omissis/Ordine
12. Discussione in merito a recupero coattivo spese procedimento Omissis/Ordine
13. Discussione in merito a iniziativa culturale - novembre 2020
14. Discussione in merito ad avvio procedura di mobilità volontaria esterna per copertura n. 1 posto di dirigente amministrativo di II fascia
15. Discussione in merito a determinazione contributo di iscrizione all'Albo anno 2021
16. Discussione in merito a cancellazione residui
17. Discussione in merito a integrazione impegno di spesa nota informativa n. 179/2020
18. Discussione in merito a counseling non psicologico
19. Discussione in merito a nomina referente per Comitato Formazione Albo CTU Tribunale Tivoli
20. Discussione in merito ad individuazione Responsabile per la transizione digitale
21. Discussione in merito a integrazione Board Scientifico Osservatorio Psicologico in Cronicità

Il Presidente comunica la necessità di integrare l'o.d.g. con un ulteriori tre punti all'o.d.g.: 21 bis: "Discussione in merito a proroga comando personale dipendente"; 21 ter "Discussione in merito a richiesta Consorzio Sociale Rieti 1". Il Consiglio con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte) accoglie la richiesta del Presidente. Il Presidente comunica la necessità di modificare il titolo del

punto 14 in o.d.g. erroneamente titolato “Discussione in merito ad avvio procedura di mobilità volontaria esterna per copertura n. 1 posto di dirigente amministrativo di II fascia” a “Discussione in merito ad avvio procedure selettive e/o concorsuali per copertura n. 1 posto di dirigente amministrativo di II fascia” in quanto alla luce del quadro normativo vigente in materia di concorsi, alla luce dell'emergenza COVID, va verificata la necessità o meno di avviare una procedura di mobilità.

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Informazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio

Il Presidente condivide con i Cons. una copia del calendario delle sedute del Consiglio dell'Ordine previste per l'anno 2021.

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo che informa i Cons. in merito all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione dei locali dell'Ordine ed alla stipula del contratto con Blue Service srl.

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo che informa i Cons. in merito alla stipula della Convenzione NOIPA.

Alle ore 10:41 la Consigliera Segretaria attesta che la Cons. Vera Cuzzocrea è collegata tramite smartphone.

In data 30 settembre u.s., il Presidente ha preso parte ad un webinar online con la Consigliera Marta Bonafoni nel corso del quale sono stati illustrati i requisiti e le modalità per potersi accreditare al rilascio della certificazione di DSA.

Il Presidente comunica che in data 1 ottobre u.s. è stato firmato il Protocollo di Intesa con il Municipio Roma VIII finalizzato alla realizzazione di iniziative a sostegno del territorio e della popolazione residente basate sul contributo della cultura psicologica. Le parti potranno ora predisporre programmi di divulgazione della disciplina e ricerche orientate ad offrire una chiave di lettura psicologica delle dinamiche locali.

Il Presidente comunica che è stato firmato il Protocollo di Intesa tra l'Enpap e gli Ordini della regione Lazio, Campania, Emilia Romagna, Marche e Sicilia.

Il Presidente riferisce che l'ASL RM 1 ha indetto un Avviso pubblico della Asl Roma 1 per la selezione di 8 psicologi psicoterapeuti nell'ambito di un Progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da disturbo da gioco d'azzardo. Del suddetto Avviso è stata comunicata agli iscritti mediante newsletter.

Il Presidente riferisce che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha annullato l'ordinanza Z00030 con cui il Presidente della Regione Lazio aveva imposto l'obbligo, per i soggetti over 65 e per il personale sanitario, di sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica tra il 15 settembre 2020 e il 31 gennaio 2021, con l'obiettivo di evitare il congestionamento delle strutture ospedaliere nella stagione invernale.

Il Presidente riferisce in merito alla nota ricevuta dal Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio. Nella nota di congratulazioni per il recente intervento fatto in merito alle tematiche connesse al contesto scolastico, il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio si è detto disponibile ad un incontro al fine di porre in essere collaborazioni tra i rispettivi Enti.

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito all'iniziativa del MIUR "Protocollo Scuola", in particolare rispetto alle decisioni assunte su intervento del Presidente del Cnop Lazzari.

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente, dott. Stampa, al fine di fornire aggiornamenti rispetto alla vicenda disciplinare riguardante il dott. Omissis.

Il Presidente cede la parola al dott. Nicola Piccinini, collegato tramite pc, che illustra ai Consiglieri il report del primo semestre delle attività della comunicazione istituzionale dell'Ente.

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito all'Esame di Stato e alla proposta di eliminarlo, ventilata - per ora - dalla stampa.

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";
- visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";

- visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";
- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;
- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo presentate dai seguenti dottori:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Prov.
ALBANESI	CAMILLA	RIETI	22/05/1994	RI
ARTURI	LUCREZIA	CATANZARO	11/05/1994	CZ
BONANNI	GIULIA	ROMA	09/02/1988	RM
BRUNI	EUGENIA	ANCONA	24/11/1993	AN
BUONCRISTIANO	FEDERICA	TRICARICO	25/04/1988	MT
CAMPAGNA	ERIKA	LATINA	03/12/1992	LT
CARLOMAGNO	GIUSEPPE	LAGONEGRO	26/07/1981	PZ
CARPI	MATTEO	ROMA	08/04/1993	RM
CARROZZA	ROSANNA	PALMI	04/05/1980	RC
CASALE	EMANUELE GERARDO	OLIVETO CITRA	06/06/1991	SA
CASTELLO	FEDERICA	CATANZARO	17/04/1992	CZ
CAUTILLO	CHIARA	ROMA	15/07/1994	RM
CAZZETTA	CRISTINA	ROMA	10/01/1971	RM
CERFEDA	MARIELLA	GAGLIANO DEL CAPO	26/07/1994	LE
CIOCE	COSTANZA	CAMPOBASSO	09/01/1989	CB
CLEMENTE	DAVIDE	VELLETRI	30/07/1994	RM
COCCO	GABRIELE	FROSINONE	17/11/1994	FR
COTINI	LUIGI ANDREA	ROMA	05/05/1993	RM
DE VECCHIS	MARGHERITA	ROMA	09/01/1992	RM

DI CLEMENTE	SARA	ROMA	24/01/1988	RM
DIGILIO	MADDALEN A	TERLIZZI	13/05/1994	BA
FAZARI	MARIA CATENA	POLISTENA	17/10/1991	RC
FRANQUILLO	ANNA CHIARA	FOLIGNO	10/04/1992	PG
GENTILI	GIADA	ROMA	24/06/1993	RM
GIACOMINI	DARIA	ROMA	28/12/1991	RM
GIANNI	RICCARDO	ROMA	28/06/1989	RM
GREGORI	MARTA	MARINO	21/10/1993	RM
GRILLO	FLAVIO	MARINO	16/11/1992	RM
IACOBUCCI	LIBERATA	CASERTA	15/05/1973	CE
IMPERATORI	AURORA	RIETI	18/07/1994	RI
MAIORANI	SILVIA	LATINA	29/07/1993	LT
MANFREDI	BENEDETTA	ROMA	21/02/1994	RM
MARFOLI	ANGELICA	OLBIA	02/11/1994	SS
MASSOLI	VALENTINA	ROMA	01/08/1992	RM
MASTROIANNI	MARIA ROSARIA	SOVERIA MANNELLI	26/11/1983	CZ
MATTIA	GIOVANNI	SORRENTO	08/11/1971	NA
MENGHINI	LUCA	MONTEFIASCO NE	02/03/1994	VT
MENICOCCI	STEFANO	ALBANO LAZIALE	06/08/1991	RM
MENSA	EMANUELE	ROMA	12/05/1991	RM
MERRINO	FRANCESCA	ROMA	02/06/1994	RM
MICHISANTI	MATTIA	ROMA	28/03/1994	RM
MILIA	CHIARA	ROMA	10/03/1990	RM
MOCCIA	LISA MARIE	ROMA	24/08/1993	RM
MONTEROSSO	WALTER	ROMA	07/05/1972	RM
MORUCCI	PAMELA	ROMA	16/01/1994	RM
MUSCAS	MICHELA	CAGLIARI	21/11/1994	CA
NARDINI	SARA	ROMA	23/07/1993	RM
NARDONE	NOEMI	TIVOLI	12/04/1991	RM
NEGRI	MICHELA	BATTIPAGLIA	01/09/1993	SA
NICITRA	RICCARDO	ROMA	29/11/1993	RM
OVIS	LAURA	ROMA	15/04/1992	RM
PETROLO	EMANUELA	ROMA	11/05/1994	RM
PIRILLO	CRISTINA	VELLETRI	28/08/1990	RM
PODUTI	ELEONORA	ROMA	05/08/1994	RM
RAPPOCCIO	FRANCESCO	REGGIO DI CALABRIA	15/11/1976	RC
SALVI	CHIARA	ROMA	01/02/1994	RM

SAMMARCO	EMILIA	ROMA	25/05/1992	RM
SANGIOVANNI	CINDY	COSENZA	20/02/1995	CS
SCATÀ	GIULIA	ROMA	18/07/1991	RM
SCIACQUATORI	VERONICA	ROMA	13/06/1995	RM
SCIARRA	LUCA	ROMA	03/07/1991	RM
SCOPPETTI	CRISTINA	ROMA	20/03/1993	RM
SELVAGGIO	DOMIZIA	CASCIA	16/08/1994	PG
SENESI	MARTA	AREZZO	05/01/1993	AR
SETZU	SILVIA	TIVOLI	14/11/1987	RM
SIMEONE	MARTINA	GAETA	29/12/1994	LT
SIMMI	BEATRICE	ROMA	04/01/1995	RM
SMARCHI	VALERIA	ROMA	14/12/1994	RM
SPEZZACATENE	LORENZO	ROMA	19/04/1994	RM
STABILE	GIULIA	ROMA	21/02/1994	RM
STOCCHI	GIULIA	ROMA	04/02/1993	RM
TERENZIO	FESTO	ROMA	04/08/1976	RM
TODISCO	ENRICA	ROMA	04/06/1987	RM
TUCCINARDI	SHANA	FONDI	25/11/1993	LT
VALENTINI	SIMONE	FRASCATI	27/06/1993	RM
VERRO	ANNALISA	ROMA	26/05/1988	RM
ZICARI	CARMELO	MINTURNO	13/07/1956	LT

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 318-20)

per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

Num. Iscrizioni	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Prov.
25868	ALBANESI	CAMILLA	RIETI	22/05/1994	RI
25869	ARTURI	LUCREZIA	CATANZARO	11/05/1994	CZ
25870	BONANNI	GIULIA	ROMA	09/02/1988	RM
25871	BRUNI	EUGENIA	ANCONA	24/11/1993	AN
25872	BUONCRISTIANO	FEDERICA	TRICARICO	25/04/1988	MT
25873	CAMPAGNA	ERIKA	LATINA	03/12/1992	LT
25874	CARLOMAGN	GIUSEPPE	LAGONEGRO	26/07/1981	PZ

	O				
25875	CARPI	MATTEO	ROMA	08/04/1993	RM
25876	CARROZZA	ROSANNA	PALMI	04/05/1980	RC
25877	CASALE	EMANUELE GERARDO	OLIVETO CITRA	06/06/1991	SA
25878	CASTELLO	FEDERICA	CATANZARO	17/04/1992	CZ
25879	CAUTILLO	CHIARA	ROMA	15/07/1994	RM
25880	CAZZETTA	CRISTINA	ROMA	10/01/1971	RM
25881	CERFEDA	MARIELLA	GAGLIANO DEL CAPO	26/07/1994	LE
25882	CIOCE	COSTANZA	CAMPOBASSO	09/01/1989	CB
25883	CLEMENTE	DAVIDE	VELLETRI	30/07/1994	RM
25884	COCCO	GABRIELE	FROSINONE	17/11/1994	FR
25885	COTINI	LUIGI ANDREA	ROMA	05/05/1993	RM
25886	DE VECCHIS	MARGHERI TA	ROMA	09/01/1992	RM
25887	DI CLEMENTE	SARA	ROMA	24/01/1988	RM
25889	DIGILIO	MADDALE NA	TERLIZZI	13/05/1994	BA
25890	FAZARI	MARIA CATENA	POLISTENA	17/10/1991	RC
25891	FRANQUILLO	ANNA CHIARA	FOLIGNO	10/04/1992	PG
25892	GENTILI	GIADA	ROMA	24/06/1993	RM
25893	GIACOMINI	DARIA	ROMA	28/12/1991	RM
25894	GIANNI	RICCARDO	ROMA	28/06/1989	RM
25895	GREGORI	MARTA	MARINO	21/10/1993	RM
25896	GRILLO	FLAVIO	MARINO	16/11/1992	RM
25897	IACOBUCCI	LIBERATA	CASERTA	15/05/1973	CE
25898	IMPERATORI	AURORA	RIETI	18/07/1994	RI
25899	MAIORANI	SILVIA	LATINA	29/07/1993	LT
25900	MANFREDI	BENEDETT A	ROMA	21/02/1994	RM
25901	MARFOLI	ANGELICA	OLBIA	02/11/1994	SS
25902	MASSOLI	VALENTIN A	ROMA	01/08/1992	RM
25903	MASTROIANN I	MARIA ROSARIA	SOVERIA MANNELLI	26/11/1983	CZ
25904	MATTIA	GIOVANNI	SORRENTO	08/11/1971	NA
25905	MENGHINI	LUCA	MONTEFIASCO NE	02/03/1994	VT
25906	MENICOCCI	STEFANO	ALBANO LAZIALE	06/08/1991	RM

25907	MENSA	EMANUELE	ROMA	12/05/1991	RM
25908	MERRINO	FRANCESC A	ROMA	02/06/1994	RM
25909	MICHISANTI	MATTIA	ROMA	28/03/1994	RM
25910	MILIA	CHIARA	ROMA	10/03/1990	RM
25911	MOCCIA	LISA MARIE	ROMA	24/08/1993	RM
25912	MONTEROSSO	WALTER	ROMA	07/05/1972	RM
25913	MORUCCI	PAMELA	ROMA	16/01/1994	RM
25914	MUSCAS	MICHELA	CAGLIARI	21/11/1994	CA
25915	NARDINI	SARA	ROMA	23/07/1993	RM
25916	NARDONE	NOEMI	TIVOLI	12/04/1991	RM
25917	NEGRI	MICHELA	BATTIPAGLIA	01/09/1993	SA
25918	NICITRA	RICCARDO	ROMA	29/11/1993	RM
25919	OVIS	LAURA	ROMA	15/04/1992	RM
25920	PETROLO	EMANUEL A	ROMA	11/05/1994	RM
25921	PIRILLO	CRISTINA	VELLETRI	28/08/1990	RM
25922	PODUTI	ELEONORA	ROMA	05/08/1994	RM
25923	RAPPOCCIO	FRANCESC O	REGGIO DI CALABRIA	15/11/1976	RC
25924	SALVI	CHIARA	ROMA	01/02/1994	RM
25925	SAMMARCO	EMILIA	ROMA	25/05/1992	RM
25926	SANGIOVANN I	CINDY	COSENZA	20/02/1995	CS
25927	SCATÀ	GIULIA	ROMA	18/07/1991	RM
25928	SCIACQUATO RI	VERONICA	ROMA	13/06/1995	RM
25929	SCIARRA	LUCA	ROMA	03/07/1991	RM
25930	SCOPPETTI	CRISTINA	ROMA	20/03/1993	RM
25931	SELVAGGIO	DOMIZIA	CASCIA	16/08/1994	PG
25932	SENESI	MARTA	AREZZO	05/01/1993	AR
25933	SETZU	SILVIA	TIVOLI	14/11/1987	RM
25934	SIMEONE	MARTINA	GAETA	29/12/1994	LT
25935	SIMMI	BEATRICE	ROMA	04/01/1995	RM
25936	SMARCHI	VALERIA	ROMA	14/12/1994	RM
25937	SPEZZACATE NE	LORENZO	ROMA	19/04/1994	RM
25938	STABILE	GIULIA	ROMA	21/02/1994	RM
25939	STOCCHI	GIULIA	ROMA	04/02/1993	RM
25940	TERENZIO	FESTO	ROMA	04/08/1976	RM
25941	TODISCO	ENRICA	ROMA	04/06/1987	RM
25942	TUCCINARDI	SHANA	FONDI	25/11/1993	LT
25943	VALENTINI	SIMONE	FRASCATI	27/06/1993	RM
25944	VERRO	ANNALISA	ROMA	26/05/1988	RM

25945	ZICARI	CARMELO	MINTURNO	13/07/1956	LT
-------	--------	---------	----------	------------	----

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;

- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, presentata in data 24/09/2020, con prot. n. 6528, dalla dott.ssa Di Giosa Paola, nata a Roma il 18/02/1974

- residente in Italia, a Roma;

- visto il decreto del 17/10/2008 con il quale il Ministero della Giustizia, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali posseduti dalla dott.ssa Di Giosa Paola, ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 319-20)

per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Lazio con n. 25888 la dott.ssa Di Giosa Paola, sopra generalizzata.

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;

-viste le 7 domande di cancellazione dall'Albo presentate dai dr. :

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Numero iscrizione	Data iscrizione
BERLINGIERI	MARIALDA	27/03/1970	MILANO	9294	11/09/2000
CESCHINI	ALESSANDRO	07/06/1962	ROMA	3329	24/11/1993
IULIANELLA	MARIANNA	27/07/1980	PESCINA	17321	02/01/2007
LOMUSCIO	DANIELA	26/07/1975	ALBANO LAZIALE	11488	11/12/2003
OLIVERI	GIOVANNA	27/07/1952	CATANIA	766	08/11/1990
SCIUNNACH	KIM	14/03/1981	ROMA	16594	15/12/2008
VITELLI	GUIDO	27/09/1953	FONDI	2637	08/11/1990

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 320-20)

per i motivi di cui in premessa:

- di cancellare dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, i dottori sopra generalizzati.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare, nell'ambito del capo X "Professione di psicologo", l'art. 50 "Sezioni e titoli professionali", ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B";

- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";

- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale "Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell'Ordine di destinazione procede a deliberare l'avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all'interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto";

-viste le 4 domande di trasferimento presso l'Ordine del Lazio presentate dai dr. :

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Psicoterapeuta	Residenza/Domicilio	Ordine di provenienza
BARTOLINI	ALESSANDRA	10/04/1975	TORINO	SI	ROMA	PIEMONTE
BELLAVITA	LUCA	20/02/1984	ATRIPALDA	SI	ROMA	CAMPANIA
BOTTINO	ALESSANDRA	17/02/1986	ACIREALE	SI	ROMA	SICILIA
POLITO	VALENTINA	20/07/1984	CERCOLA	NO	ROMA	CAMPANIA

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 321-20)

per i motivi di cui in premessa:

1-di iscrivere per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, i dottori sopra generalizzati;

2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per territorio.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, "Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale";

- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale "Il Consiglio territoriale dell'Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'iscritto, al Consiglio di destinazione [...]";

-viste le 2 domande di trasferimento ad altro Albo regionale presentate dai dr. :

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	N. iscrizione	Ordine trasferimento	Psicoterapeuta
APRILE	TERESA MARIA GRAZIANA	03/03/1984	WERMELSKIRCHEN	18331	ORDINE PSICOLOGI SICILIA	SI
PLACENTINO	MARIA	24/10/1978	SAN GIOVANNI ROTONDO	12170	ORDINE PSICOLOGI PUGLIA	SI

- Rilevata la conformità delle posizioni dei dottori sopra generalizzati a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti degli stessi;
con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 322-20)

per i motivi di cui in premessa:

- il Nulla Osta al trasferimento dei dottori sopra generalizzati, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine di destinazione e di trasmettere ai suddetti Consigli Regionali la documentazione contenuta nei fascicoli personali degli stessi.

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"

- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;

- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;

- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Numero iscrizione	Scuola di specializzazione	Università	Specializzazione	Data conseguimento
ALFONSI	RACHELE	15/06/1984	RIETI	21051	ISTITUTO WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000)			07/07/2020

BARONI	MASSIMO ENRICO	28/04/1973	CATANIA	12263		SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA	Psicologia clinica	21/12/2001
BELCUORE	NICOLETTA	13/04/1988	GAGLIANICO DEL CAPO	22180	P.T.S. TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008)			30/06/2020
CARAFÀ	RENATA	19/04/1989	ROMA	22443	ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA			08/07/2020
CARUSO	ANTONIO	12/04/1983	AVELLINO	17493	ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA			08/07/2020
GABOS	MARGHERITA	03/06/1985	ROMA	20159	CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994)			15/09/2020
MARIANI	VANESSA	03/06/1983	ROMA	19658	CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994)			23/06/2020
MARSILI	ELEONORA	02/09/1985	ROMA	21944	ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICOUMANITAS			22/02/2020
MAZZAGATTI	DARIO	28/09/1975	MESSINA	19236	ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE			09/11/2019
PITZALIS	SABRINA	24/11/1969	FERMO	21553	ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE			15/07/2020
SEGARICI	FRANCESCA	27/04/1987	UMBERTIDE	20387	SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998)			19/06/2020
STELLA	PAOLO	29/12/1987	ROMA	22272		UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA	Psicologia clinica	19/06/2020

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 323-20)

per i motivi di cui in premessa:

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.

Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio del 21/09/2020

La Cons. Segretaria premette che il verbale, oggi sottoposto ad approvazione, è stato inviato ai Consiglieri 7 giorni fa e informa i Cons. delle richieste di modifica/integrazione fatte pervenire in data odierna dalla Cons. Manca. Le richieste riguardano l'introduzione a pag. 6 del verbale della citazione letterale del documento Siab *"La Siab ha lasciato l'organizzazione dei corsi per counselor da aprile 2020."* nella dichiarazione effettuata dal Vice presidente dott. Stampa; e al Punto n. 25 "Patrocini", in ordine al patrocino *"Lui tra di noi .."* della seguente dichiarazione *"La cons Manca ritiene che la documentazione allegata non sia consona alla richiesta di patrocino perché il costo dell'iscrizione all'evento comprende anche l'iscrizione all'Associazione in maniera ambigua."* La Cons. Segretaria chiede venga aggiunto subito dopo l'intervento della Cons. Manca: *"La Cons. Segretaria provvede a contattare telefonicamente il dott. Pennella, richiedente il patrocino, il quale spiega che - trattandosi di associazione culturale - gli uditori, per poter usufruire dell'iniziativa, devono necessariamente provvedere a sottoscrivere la tessera di associazione corrispondendo una quota che, per l'occasione, è stata ridotta rispetto alla quota annuale prevista. La quota nel caso specifico sarà utilizzata per coprire le spese vive dell'evento."*

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del verbale.

Il Consiglio con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte) approva il verbale della seduta del 21 Settembre u.s. con le modifiche richieste.

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 63 del 02/10/2020

Il Presidente cede la parola alla Cons. Segretaria, dott.ssa Poggini, per l'illustrazione del punto in esame.

La dott.ssa Bernardini chiede che sia inserita a verbale la seguente dichiarazione: "Questa è una dichiarazione a nome dei consiglieri Bernardini, Couyoumdjian, Ferri, Greco, Manca e Rea: rispetto alla delibera presidenziale da ratificare non siamo in condizione di entrare nel merito, non avendo ricevuto i relativi documenti come previsto dal Regolamento del Consiglio, e nello specifico relativi al progetto e protocollati in data 01.10.2020. Pertanto, il nostro voto è contrario. In considerazione di un uso che ci sembra eccessivo delle deliberazioni presidenziali in relazione alla concessione del gratuito patrocinio e per il riconoscimento della manifestazione di interesse si propone la modifica del relativo Regolamento."

La Cons. Segretaria chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione: "Come avevamo già spiegato, la richiesta di manifestazione di interesse era finalizzata alla partecipazione a un bando del Municipio 2, in scadenza il 6 ottobre 2020, pertanto non sarebbe stato possibile attendere la data della riunione di Consiglio, fissata per oggi, 12 ottobre, per sottoporre la richiesta all'approvazione del Consiglio. Per tale ragione, dopo aver effettuato le opportune verifiche sull'iniziativa e sulle associazioni che hanno presentato la manifestazione di interesse, abbiamo ritenuto di procedere con delibera presidenziale. Aggiungo che per prassi, fino a oggi, non è mai stata inserita la documentazione relativa alle delibere presidenziali fra gli allegati a disposizione del Consiglio, tuttavia, come da richiesta effettuata in precedenza dal Cons. Couyoumdjian, sono stati meglio specificati e messi in evidenza l'urgenza della delibera e la relativa tempistica."

Il Presidente rileva che la procedura relativa alle delibere presidenziali è stata prevista con Regolamento approvato nella consiliatura che faceva riferimento a Cultura e Professione, associazione della quale la Cons. Bernardini fa parte; se si vuole proporre una formale modifica al Regolamento è possibile farlo e discuterne in Consiglio, ma fino a questo momento tale previsione è sempre stata indiscussa, perché conforme a quanto previsto da Regolamento, per questo dichiara il suo voto favorevole. Il

Presidente richiama, altresì, i Cons. al rispetto del Regolamento, in particolar modo all'art. 23, riguardante l'ordine degli interventi.

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine[...]";
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, in particolare l'art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";
- Visto il vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio e per il riconoscimento della manifestazione di interesse;
- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 63/20, con la quale si è disposto di riconoscere la manifestazione di interesse per il Progetto "Centro Per la famiglia ARCA DI NOE" presentato dalla dott.ssa Maria Chiara Centinaro;
- Accertate e riconosciute l'improrogabilità e l'urgenza indicate nella suddetta delibera presidenziale;

con 9 voti favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte) e 6 voti contrari (Bernardini, Couyoumdjian, Ferri, Greco, Manca, Rea)

-----delibera(n. 324-20)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare la delibera presidenziale n. 63/20, di seguito riportata e costituente parte integrante del presente atto.

Delibera Presidenziale n. 63 del 02/10/2020

Oggetto: riconoscimento manifestazione di interesse Progetto "Centro Per la famiglia ARCA DI NOE"

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,

dott. Federico Conte

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- Visto l'art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, a norma del quale spetta al Consiglio "...promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti...";
- Visto il vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio e per il riconoscimento della manifestazione di interesse;
- Vista la pubblicazione da parte del II municipio di Roma dell'avviso pubblico finalizzato all'affidamento del progetto "Centro Per la famiglia ARCA DI NOE";
- Vista la richiesta di riconoscimento di manifestazione di interesse per il suddetto progetto presentata dalla dott.ssa Maria Chiara Centinaro (prot. n. 6636 del 28.09.2020);
- Vista, altresì, l'integrazione documentale della suddetta richiesta inviata dalla dott.ssa Maria Chiara Centinaro (prot. n. 6771 del 01.10.2020);
- Atteso che il termine per la presentazione delle candidature on line è previsto per le ore 12:00 del 6 Ottobre 2020;
- Preso atto che la prima riunione utile del Consiglio dell'Ordine si terrà il 12 ottobre p.v.;
- Sentito il parere della Consigliera Segretaria responsabile, ai sensi dell'art. 14 lett. c del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, per le istruttorie sulle istanze di gratuito patrocinio e di manifestazione di interesse da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Ordine;
- Constatato che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio e per il riconoscimento della manifestazione di interesse;
- Rilevata, quindi, l'urgenza di procedere al riconoscimento della manifestazione di interesse per il suddetto Progetto nei termini previsti dal citato avviso pubblico per la presentazione della candidatura;
- Ravvisate, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito all'approvazione del suindicato documento;

delibera

Per i motivi di cui in premessa:

- 1- di riconoscere la manifestazione di interesse per il Progetto " Centro Per la famiglia ARCA DI NOE" presentata dalla dott.ssa Maria Chiara Centinaro;

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare.

Il Presidente

Dott. Federico Conte

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Audizione R.G. n. 2019 138

Alle ore 11:46 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, Avv. Antonio Cucino.

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica, collegato telematicamente, affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2019 138.

Il Presidente informa il Consiglio che il difensore di fiducia della dott.ssa Omissis, Avv. Omissis, in data 8/10/2020 ha comunicato l'impossibilità della suddetta a prendere parte all'audizione fissata per la data odierna, allegando puntuale documentazione a prova del legittimo impedimento (prot. n. 7025 del 9/10/2020). Il Presidente informa il Consiglio, altresì, che per le ragioni predette è necessario procedere a fissare una nuova convocazione della dott.ssa Omissis.

Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.

-----Il Consiglio

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- vista la propria deliberazione n. 199 del 18/05/2020 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato per la data odierna;
- esaminata la nota prot. n. 7025 del 9/10/2020 a firma dell'Avv. Omissis, con la quale è stata comunicata l'impossibilità per la dott.ssa Omissis a prendere parte all'audizione fissata per la data odierna;
- visto l'art. 24 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...]Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";
- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...]le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";

con voto favorevole all'unanimità dei presenti sul rinvio della convocazione della dott.ssa Omissis;

-----delibera(n. 325-20)

a) di rinviare la convocazione della dott.ssa Omissis fissata per la data odierna, convocando nuovamente la suddetta dinanzi a sé per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli psicologi del Lazio, via del Conservatorio 91, avvertendola che qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;

b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Audizione R.G. n. 2019 139

Alle ore 11:50 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, Avv. Antonio Cucino.

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica, collegato telematicamente, affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2019 139.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Antonio Cucino.

Il Presidente informa il Consiglio che nel caso in esame sono state prodotte due memorie difensive dall'incolpata nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare una sottoscritta esclusivamente dalla dott.ssa Omissis (prot. n. 6810 del 02/10/2020), l'altra dal suo difensore di fiducia, Avv. Omissis (prot. n. 6812 del 02/10/2020). Nella memoria difensiva prodotta dal difensore vengono avanzate delle questioni preliminari sulle quali il Consiglio dovrà pronunciarsi. Il Presidente informa altresì il Consiglio che la segnalante, sig.ra Omissis, in data 06/06/2020 ha inviato documentazione ulteriore in merito a quanto segnalato (prot. n. 4242 dell'8/06/2020), il cui contenuto viene esplicitato dal consulente legale dell'Ordine.

Alle ore 12:16 la Cons. Segretaria attesta che il Cons. Pelusi si è disconnesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento disciplinare (*"Il Consiglio dell'Ordine decide le questioni preliminari immediatamente oppure unitamente al merito."*) il Consiglio dispone di decidere rispetto alle questioni preliminari sollevate dall'Avv. Bonanni unitamente al merito.

Alle ore 12:24 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio la dott.ssa Omissis, riconosciuta con Carta di identità n. Omissis rilasciata dal Comune di Omissis in data Omissis e il suo difensore, Avv. Omissis, delegata dall'Avv. Omissis (nota prot. n. 7092 del 12/10/2020), del foro di Omissis, riconosciuta con tesserino dell'Ordine n. Omissis. L'Avv. Omissis è accompagnata dal praticante avvocato, dott.ssa Omissis dell'Ordine di Omissis, riconosciuta con tesserino n. Omissis rilasciato in data 10/03/2020.

Il Presidente preliminarmente informa la dott.ssa Omissis e l'Avv. Omissis che le questioni preliminari avanzate dall'Avv. Omissis saranno discusse e decise dal Consiglio unitamente al merito.

Il Presidente spiega alle parti convocate la modalità di svolgimento dell'audizione che, in ragione dell'emergenza Covid, si terrà secondo quanto previsto dal Regolamento delle sedute in modalità telematica. Il Presidente, dà, quindi avvio all'audizione e autorizza la dott.ssa Omissis a esporre le proprie difese e i singoli consiglieri a porre le proprie domande.

Domanda del Cons. Stampa: Omissis A.D.R.: Omissis.

Alle ore 12:35 la Cons. Segretaria attesta che il Cons. Pelusi è nuovamente collegato tramite pc.

Alle ore 12:43 la Cons. Segretaria attesta che la Cons. Bernardini si è temporaneamente disconnessa.

Alle ore 12:50 la Cons. Segretaria attesta che la Cons. Bernardini è nuovamente collegata tramite pc.

Domanda del Cons. Stampa: Omissis A.D.R.: Omissis. Domanda del Cons. Stampa: Omissis A.D.R.: Omissis. Domanda del Cons. Stampa: Omissis A.D.R.: Omissis.

Il Presidente dà la parola al difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all'arringa finale, riportandosi alle memorie depositate, insistendo per l'accoglimento delle richieste istruttorie e concludendo per l'archiviazione della segnalazione a carico della dott.ssa Omissis o, in subordine, per l'applicazione della sanzione più lieve tra quelle previste.

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpata e dal difensore (L.c.).

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.

Vengono congedati dalla sala l'incolpata, il suo difensore, il praticante legale, nonché il consulente legale del Consiglio mentre il consigliere della Sez. B procede a disconnettere il suo collegamento

telematico. Il Consiglio, quindi, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.

-----Il Consiglio

- tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento delle sedute in modalità telematica in ordine alla modalità di svolgimento dell'audizione disciplinare;
- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- vista la propria deliberazione n. 200 del 18/05/2020 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata;
- esaminata la memoria difensiva a firma della dott.ssa Omissis, prot. n. 6810 del 02/10/2020;
- esaminata, altresì, la memoria difensiva a firma dell'Avv. Omissis, prot. n. 6812 del 02/10/2020;
- esaminata la documentazione inviata dalla segnalante, identificata con prot. n. 4242 dell'8/06/2020;
- esaminate le questioni preliminari avanzate dall'Avv. Omissis nella memoria prot. n. 6811 del 02/09/2020;
- audita la dott.ssa Omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare e nel rispetto delle modalità previste dal citato Regolamento delle sedute in modalità telematica, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- ascoltate le difese verbali dell'incolpata e del suo difensore;
- visto l'art. 24 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...]Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";
- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...]le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";
- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti

le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima.";

- con voto contrario all'unanimità dei/delle presenti sull'ipotesi di accogliere le questioni preliminari avanzate dall'Avv. Omissis nella memoria prot. n. 6811 del 02/09/2020;

- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, dott.ssa Omissis;

- con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti sulla irrogazione della sanzione della censura a carico della dott.ssa Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) , L. 56/89;

-----delibera(n. 326-20)

a) di concludere il procedimento disciplinare non accogliendo le questioni preliminari avanzate dall'Avv. Omissis nella memoria prot. n. 6811 del 02/09/2020 e irrogando la sanzione della censura nei confronti della psicologa Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), L. 56/89;

b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;

c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura e il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis e il suo difensore, nonché il consulente legale, a rientrare nella sala. Il Presidente invita la Consiglieria Segretaria a contattare il consigliere della Sez. B, dott. David Pelusi, affinché proceda a connettersi nuovamente. La Consiglieria Segretaria attesta che alle ore 13:11 il Tesoriere è nuovamente connesso tramite pc.

Alle ore 13:12 la Cons. Segretaria attesta che il Cons. Couyoumdjian è temporaneamente disconnesso.

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa Omissis indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare.

Il Presidente informa la dott.ssa Omissis che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

Il Presidente informa, altresì, la dott.ssa Omissis che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i provvedimenti disciplinari sono eseguiti dopo la notificazione della decisione completa di motivazione.

Alle ore 13:21 il Presidente dispone una breve pausa per il pranzo.

Alle ore 13:48 riprende la seduta. La Cons. segretaria attesta che sono presenti i Cons./le Cons.: Stampa, Pelusi, Bernardini, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte.

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Audizione R.G. n. 2019 142

Alle ore 13:52 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, Avv. Antonio Cucino.

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica, collegato telematicamente, affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2019 142.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica procede a illustrare il caso al Consiglio.

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato ha prodotto memoria difensiva nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare (prot. n. 6353 del 18/09/2020); dichiarando che non presenzierà alla seduta odierna per motivi legati all'età, allo stato di salute e alla pandemia legata al covid-19, non chiedendo, tuttavia, un rinvio dell'audizione ad altra data.

Il Presidente informa il Consiglio che la segnalante, sig.ra Omissis, in data 06/06/2020 ha inviato documentazione ulteriore rispetto a quanto segnalato (prot. n. 4242 dell'8/06/2020), il cui contenuto viene esplicitato dal consulente legale dell'Ordine.

Congedato il consulente legale del Consiglio, la Cons. segretaria invita il consigliere della Sez. B a disconnettere il suo collegamento telematico. Il Consiglio, quindi, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare.

-----Il Consiglio

- tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento delle sedute in modalità telematica in ordine alla modalità di svolgimento dell'audizione disciplinare;
- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";

- vista la propria deliberazione n. 201 del 18/05/2020 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato;
 - esaminata la memoria difensiva prot. n. 6353 del 18/09/2020;
 - esaminata la documentazione inviata dalla segnalante, identificata con prot. n. 4242 dell'8/06/2020;
 - visto l'art. 24 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...]Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";
 - visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...]le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";
 - visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima.";
 - con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato, dott. Omissis;
 - con voto favorevole all'unanimità dei/delle presenti sulla irrogazione della sanzione della sospensione per 1 anno a carico del dott. Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. c), L. 56/89;
- delibera(n. 327-20)

a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la sanzione della sospensione per 1 anno nei confronti dello psicologo Omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. c), L. 56/89;

b) di notificare la presente deliberazione allo psicologo Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; contestualmente informando il dott. Omissis che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56; e che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i

provvedimenti disciplinari sono eseguiti dopo la notificazione della decisione completa di motivazione.

c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura e il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.

Il Presidente invita la Consigliera Segretaria a contattare il consigliere della Sez. B, dott. David Pelusi, affinché proceda a connettersi nuovamente. La Consigliera Segretaria attesta che alle ore 14:12 il Tesoriere è nuovamente connesso tramite pc.

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito ad avvio procedimento disciplinare R.G. n. 2020 188

Alle ore 14:13 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, Avv. Antonio Cucino.

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga al Consiglio il caso in esame.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il consulente legale Avv. Antonio Cucino alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2020 188 a carico del dott. Omissis.

Il Presidente, dopo aver ascoltato la relazione dell'Avv. Cucino, formula proposta di avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89.

Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare.

-----Il Consiglio

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale *“La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.”*.
- visto il certificato del casellario giudiziale del dott. Omissis, ricevuto con nota prot. n. 6347 del 18/09/2020;
- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa in merito al caso contraddistinto con R.G. n. 2020 188;

- preso atto che in data 12/04/2019, con provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica di Roma, è stato disposto il cumulo delle pene inflitte al dott. Omissis con i provvedimenti del 28/01/2019 della Corte di Appello di Roma e del 27/02/2019 del Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Velletri, determinando la pena da scontare in: Omissis;
- ritenuto che nel caso in esame nei confronti del dott. Omissis si configuri la previsione dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89;
- visto l'art. 24 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...]Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";
- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...]le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";
- Con votazione segreta all'unanimità dei/delle presenti sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. Omissis, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89;

-----delibera(n. 328-20)

- a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. Omissis nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Omissis, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal Omissis al n. Omissis, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89, in quanto condannato alla reclusione Omissis per i reati specificati nel certificato del casellario giudiziale;
- b) di concedere al dott. Omissis termine di trenta giorni per presentare le proprie memorie difensive;
- c) di notificare il presente provvedimento al dott. Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito a chiusura procedimento disciplinare R.G. n. 2020 170

Alle ore 14:20 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio, Avv. Antonio Cucino.

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga al Consiglio il caso in esame.

Alle ore 14:30 la Cons. Segretaria attesta che il Cons. Couyoumdjian, è nuovamente connesso tramite pc.

Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il consulente legale, Avv. Antonio Cucino, alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2020 170 a carico della dott.ssa Omissis.

Il Presidente, dopo aver ascoltato la relazione dell'Avv. Cucino, formula proposta di chiusura del procedimento disciplinare con irrogazione della radiazione a carico della dott.ssa Omissis, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89.

Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. La Cons. Segretaria invita il Cons. Pelusi a disconnettersi.

-----Il Consiglio

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale *"La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo."*
- visto il certificato del casellario giudiziale della dott.ssa Omissis, ricevuto con nota prot. n. 4584 del 22/06/2020;
- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa in merito al caso contraddistinto con R.G. n. 2020 170;
- vista la propria delibera n. 255 del 13/07/2020 di avvio del procedimento a carico della dott.ssa Omissis, regolarmente notificata a mezzo pec;
- preso atto che la dott.ssa Omissis non ha fatto pervenire all'attenzione del Consiglio memorie o documentazione difensiva nel termine fissato;
- visto l'art. 24 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale *"[...]Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia..."*;
- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale *"[...]le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo maggiore della metà dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."*;
- Con votazione segreta all'unanimità dei/delle presenti sulla proposta di chiusura del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis con irrogazione della radiazione nei confronti della suddetta, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89;

-----delibera(n. 329-20)

a) di chiudere il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis, nata a Omissis il Omissis, residente in Omissis, Omissis, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal Omissis al n. Omissis, disponendo di irrogarle la sanzione della radiazione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 56/89;

b) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. Contestualmente avvisando la dott.ssa Omissis che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.; e che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i provvedimenti disciplinari sono eseguiti dopo la notificazione della decisione completa di motivazione.

c) di conferire delega al Consigliere dott. Pietro Stampa per la stesura e il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.

Alle ore 14: 38 la Cons. Segretaria attesta che il Cons. Pelusi è nuovamente connesso tramite pc.

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a recupero coattivo spese procedimento Omissis/Ordine

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo dell'Ente, dott.ssa Roberta Cherubini, ai fini della presentazione del caso.

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità;

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;

- Visto, in particolare, l'art. 11, c 3, del sopra richiamato Regolamento, ai sensi del quale Consiglio può predisporre “[...] una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d’appalto”;
- Vista la delibera n. 30/2020, dal titolo “Pianificazione esigenze dell’Ente”, con la quale si esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2020;
- Vista la delibera n. 63 del 23 gennaio 2009, con la quale il Consiglio ha disposto di irrogare la sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del signor Omissis;
- Vista la sentenza n. 214/2010 del Tribunale Civile di Roma - sez. XI con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal signor Omissis avverso la delibera su citata;
- Vista la sentenza n. 4576/2011, con la quale la Corte di Appello di Roma, sez. I Civile, ha rigettato l’appello proposto dal sig. Omissis avverso la sentenza n. 214/2010 del Tribunale Civile di Roma - sez. XI;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile n. 867/2014, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Omissis, condannando il medesimo al pagamento delle spese di lite;
- Preso atto che le spese liquidate a favore dell’Ordine, per i tre gradi di giudizio, ammontano ad un totale complessivo di € 13.022,34 (euro tredicimilaventidue/34);
- Vista la delibera n. 176 del 16 giugno 2014 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di attivare una procedura esecutiva per il recupero delle spese di lite liquidate nei tre gradi di giudizio;
- Atteso che dalle successive indagini patrimoniali fatte effettuare dal Consiglio medesimo, il debitore è il risultato pressoché nullatenente;
- Vista la delibera n. 87 del 21 gennaio 2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato nuovamente, di promuovere l’espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il nuovo tentativo di recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese dei tre gradi di giudizio;
- Atteso che, nel lasso di tempo intercorso, sono intervenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e che il legale rappresentante dell’Ente, soggetto preposto alla firma della procura, è mutato;

- Atteso che, nelle more dell'attivazione del suddetto procedimento giudiziario esecutivo, il sig. Omissis è venuto a mancare;
- Rilevata, pertanto, la necessità di dover provare ad agire nei confronti degli eredi del defunto previa verifica anagrafica e patrimoniale;
- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo della suddetta indagine, in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) onnicomprensivi;
- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n.330-20)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di rinnovare la volontà di questo Consiglio di procedere all'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese dei tre gradi di giudizio, a carico degli eredi del soggetto debitore, previa verifica anagrafica e patrimoniale;
- di definire il costo massimo complessivo della suddetta indagine, in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) onnicomprensivi.

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a recupero coattivo spese procedimento Omissis/Ordine

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo dell'Ente, dott.ssa Roberta Cherubini, ai fini della presentazione del caso.

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”*, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Visto, in particolare, l’art. 11, c 3, del sopra richiamato Regolamento, ai sensi del quale Consiglio può predisporre *“[...] una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto d’appalto”*;
- Vista la delibera n. 30/2020, dal titolo *“Pianificazione esigenze dell’Ente”*, con la quale si esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2020, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;
- Visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25 marzo 1994, con cui si attribuiscono alla Commissione distrettuale presso la Corte d’Appello di Roma le funzioni di Commissione Centrale per la Sessione Speciale degli Esami di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989, al fine di valutare il possesso, per ogni candidato, dei requisiti richiesti dalla norma suddetta;
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- Vista la nota (ns. prot. n. 4496 del 30.05.2013) con la quale il dott. Omissis, attualmente iscritto alla sezione B dell’Albo, ha chiesto se fosse possibile presentare domanda di riesame circa il diniego, ricevuto nel 1989 dalla Commissione Distrettuale, a prendere parte alla sessione speciale dell’Esame di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989;

- Atteso che la Commissione Distrettuale ha, a suo tempo, rigettato la richiesta a causa della mancata documentazione attestante lo svolgimento dell'attività oggetto della professione di psicologo per almeno due anni;
- Vista la nota (ns. prot. n. 4497 del 30.05.2013), con la quale gli Uffici hanno proceduto a comunicare all'iscritto, stante la mancata presentazione di una impugnazione nei termini di legge del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Distrettuale, l'impossibilità di presentare istanza di riesame avverso il provvedimento suddetto;
- Vista la nota (ns. prot. n. 4658 del 06.06.2013), con la quale il dott. Omissis, per mezzo dello Studio Legale Omissis, ha inoltrato formale richiesta di iscrizione ex art. 33 della Legge n. 56/1989 ritenendo la sua posizione equiparabile a quella di altri iscritti che, avendo presentato ricorso innanzi alla competente A.G. avverso le decisioni assunte della Commissione Distrettuale, abbiano ottenuto dall'Ordine un provvedimento di iscrizione ;
- Atteso che, con nota prot. n. 5428 del 05.07.2013, l'Ente ha ribadito la propria impossibilità a poter procedere all'iscrizione del diretto interessato in considerazione dell'originario provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione Distrettuale;
- Visto l'atto di citazione presentato dal dott. Omissis (prot. n. 7767 del 30/10/2013), notificato all'Ordine in data 30 ottobre 2013;
- Vista la delibera n. 620 del 25 novembre 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, dal dott. Omissis;
- Vista la Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II, che ha rigettato la domanda proposta dal dott. Omissis condannandolo alla rifusione delle spese di lite;
- Visto il ricorso in appello presentata da parte soccombente in primo grado volto all'impugnazione della Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez.II;
- Vista la delibera n. 389 del 10 luglio 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio promosso, dinanzi alla Corte di appello di Roma;
- Vista la delibera n. 469 del 18 settembre 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli

Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza n. 22316/2016 del Tribunale Civile di Roma, Sez. II;

- Vista la Sentenza della Corte di Appello n. 4623/2018, pubblicata il 6 luglio 2018, con la quale è stato rigettato l'appello del dott. Omissis condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio;

- Preso atto che le spese legali liquidate per i due gradi di giudizio nei confronti del sig. Omissis ammontano ad € 9.292,46 (novemiladuecentonovantadue/46);

- Vista la delibera n. 85 del 21 gennaio 2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative alle spese di entrambi i gradi di giudizio;

- Atteso che, nel lasso di tempo intercorso, sono intervenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e che il legale rappresentante dell'Ente, soggetto preposto alla firma della procura, è mutato;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 331-20)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di rinnovare la volontà di questo Consiglio di procedere all'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna relative ai due gradi di giudizio.

Si passa al punto 13 all'o.d.g.: Discussione in merito a iniziativa culturale - novembre 2020

La Cons. Segretaria attesta che alle ore 14:45 il dott. Nicola Piccinini risulta nuovamente connesso tramite pc.

Il Presidente cede la parola al dott. Piccinini al fine della presentazione del punto in esame.

La Cons. Segretaria attesta che alle ore 15:08 il Vice Presidente, dott. Stampa, si disconnette e lascia definitivamente la seduta.

Alle ore 15:38 Cons. Segretaria attesta che alle ore 14:45 il dott. Nicola Piccinini si disconnette e lascia la seduta.

La Cons. Bernardini afferma quanto segue: “Rispetto ad alcuni obiettivi rappresentati nella bozza di Progetto “Festival della Psicologia on-line” (fornire alla cittadinanza l'acquisizione di competenze e risorse utili a fronteggiare le nuove sfide del contesto post-pandemico e le difficoltà presenti nei contesti quotidiani, acuite dalla situazione peculiare che stiamo vivendo; favorire l'incontro fra gli psicologi e la committenza cittadina, avviando spazi conversazionali online, in cui la cittadinanza possa sperimentare direttamente la funzione psicologica) vorrei fare una riflessione ed esprimere al contempo le mie perplessità. Che cosa si intende per acquisizione di competenze e risorse? Queste iniziative sono intese come veri e propri interventi psicologici? Auspicio di no, soprattutto per non rischiare di favorire l'idea nelle persone che le competenze e le risorse psicologiche, soprattutto in riferimento a periodi o eventi critici di vita, possano essere acquisite autonomamente attraverso questo canale. Sappiamo quanto il digitale sia stato e sia tuttora uno strumento preziosissimo, mai come in questo periodo, anche per l'esercizio della nostra professione, ma l'uso così rappresentato nel progetto potrebbe ridurre il bisogno percepito di aiuto professionale, svalutare la figura dello Psicologo e la sua professionalità agli occhi della stessa cittadinanza”.

Il Cons. Couyoumdjian afferma: “Il Festival della Psicologia è ormai da diversi anni l'evento più importante che l'Ordine organizza per la promozione della nostra professione. Al fine di valutare l'efficacia dell'iniziativa proposta oggi sarebbe stato molto utile disporre di dati e riscontri (es. feedback da parte della cittadinanza e dei colleghi rispetto alla qualità dei contenuti proposti, cambiamenti nella rappresentazione sociale dello psicologo e della psicologia, variazioni significative nelle richieste della committenza) relativi agli effetti del Festival e di iniziative simili, soprattutto in riferimento agli obiettivi prefissati. Inoltre, le problematiche che con il Festival della Psicologia e l'iniziativa presentata oggi si vogliono considerare sono ampiamente affrontate nella letteratura scientifica in merito al cosiddetto “treatment gap”, almeno per quanto riguarda i contesti del benessere psicologico. Tali studi si focalizzano sia sui motivi, psicologici e non, per cui le persone non cercano aiuto

psicologico sia sugli interventi tesi a favorire una maggiore propensione delle persone a cercare aiuto psicologico. Il progetto oggi presentato non sembra tener conto di tali conoscenze; a tal proposito mi impegno a condividere alcuni articoli di letteratura scientifica che affrontano tali temi.

Considerando poi gli obiettivi del progetto, si fa riferimento al coinvolgimento degli iscritti nella costruzione e diffusione di contenuti e modelli di intervento presso la cittadinanza. In merito a tale coinvolgimento nel progetto sono indicati alcuni principi che dovrebbero regolare la partecipazione degli iscritti che a mio avviso possono non risultare adeguati. Ad esempio, le call previste non saranno inviate a tutti gli iscritti, ma solo a chi ha aderito ai network dell'Ordine. Dato che la partecipazione ai network è semplicemente una dimostrazione di interesse a questo tipo di iniziative dell'Ordine e non ha necessariamente a che fare con gli interessi e le competenze effettive degli iscritti, alle call a mio avviso dovrebbero poter partecipare tutti gli iscritti.

Infine, sarebbe bene considerare questo tipo di iniziative alla luce anche del fatto che molti iscritti, individualmente o attraverso società scientifiche, istituti di formazione, centri di psicologia, spesso realizzano iniziative di divulgazione della cultura psicologica tramite gli stessi canali di comunicazione previsti dal presente progetto. Soprattutto in un periodo critico come quello che stiamo vivendo sarebbe utile riflettere sull'effettiva efficacia dell'aggiunta di una nuova iniziativa senza poterla collocare in un contesto di rete il cui studio può costituire una necessaria propedeuticità sin dalla fase di progettazione."

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale spetta al Consiglio "...promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti...";
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - Visto il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - Vista la bozza dell'iniziativa culturale prevista per il mese di novembre 2020;
 - Ascoltato il direttore del Comitato di Redazione, dottor Piccinini, in merito all'iniziativa in discussione;
 - Considerato che l'esigenza di realizzare l'iniziativa in esame nasce dall'impossibilità, a causa dell'emergenza sanitaria in essere, di realizzare per il 2020 il Festival della Psicologia nel quartiere di San Lorenzo ed è finalizzata a "sviluppare ulteriormente il progetto editoriale del Festival Psicologia attraverso la proposta di una serie di contenuti ed eventi rivolti alla cittadinanza, realizzati esclusivamente mediante piattaforme digitali, che permettano di accompagnare i cittadini nel processo di cambiamento e adattamento al nuovo contesto";
 - Rilevata l'opportunità di organizzare l'iniziativa culturale come descritta nella bozza del programma allegata;
 - Ravvisata l'opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell'iniziativa sopra menzionata, di € 6.050 (euro seimilacinquanta/00) onnicomprensivi, utile a far fronte alle spese di partecipazione di relatori, eventuali testimonial e/o ospiti, e di fornitura di servizi tecnici-organizzativi;
 - Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- con 8 voti favorevoli (Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte) e 6 contrari (Bernardini, Couyoumdjian, Ferri, Greco, Manca, Rea)
- delibera(n. 332- 20)
- per i motivi di cui in premessa:
- di approvare l'iniziativa culturale come descritta nella bozza del programma allegata da organizzarsi nel mese di novembre 2020;

- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo dell'iniziativa in oggetto, in coordinamento con il Direttore del Comitato di Redazione e il Comitato stesso;
- di stabilire quale limite massimo di spesa per l'attivazione della suddetta iniziativa la somma di € 6.050 (euro seimilacinquanta/00) onnicomprensivi, utile a far fronte alle spese di partecipazione di relatori, eventuali testimonial e/o ospiti, e di fornitura di servizi tecnici-organizzativi;
- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali istituzionali dell'Ordine.

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.

Si passa al punto 14 all'o.d.g.: Discussione in merito ad avvio procedura di mobilità volontaria esterna per copertura n. 1 posto di dirigente amministrativo di II fascia

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, dott.ssa Cherubini, al fine di illustrare il punto in esame.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"*;
- Vista la deliberazione n. 219 del 15/04/2019 con la quale è stata approvata la vigente pianta organica composta da n. 25 unità di personale non dirigenziale e n. 1 unità di personale dirigenziale;
- Vista la deliberazione n. 28 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio ha deliberato di avviare le procedure previste dalla normativa vigente al fine di ricoprire il ruolo dirigenziale previsto dalla vigente pianta organica dell'Ente, conferendo, nelle more dell'avvio ed espletamento di dette procedure, un incarico dirigenziale a tempo determinato alla dottoressa Roberta Cherubini;

- visto il DPCM dell'08/03/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- Visto in particolare l'art. 1, lettera m) ai sensi del quale *"m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica"*, fino alla data del 03 aprile p.v., salvo ulteriori proroghe che verranno disposte dalle autorità competenti;

- Vista la delibera n. 144 del 23 marzo 2020 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di rinviare l'avvio delle procedure selettive finalizzate a ricoprire il ruolo dirigenziale previsto dalla vigente pianta organica dell'Ente, al termine del periodo di emergenza;

- Visto il Decreto Legge 14-8-2020 n. 104 *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

- Visto in particolare l'art. 25 *"Disposizioni in materia di procedure concorsuali"*, ai sensi del quale al al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: *"..a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro»; b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;.."*

- Preso atto della proroga della stato di emergenza sino alla data del 31/01/2021, così come disposta dal Decreto legge n. 125 del 07/10/2020 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

- Ravvisata l'esigenza di procedere all'avvio delle procedure selettive suddette al fine di rispondere alle esigenze organizzative dell'Ente, nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 333-20)

per i motivi di cui in premessa:

- di avviare la procedure selettive e/o concorsuali, ai sensi della vigente normativa, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo di II fascia, come previsto dalla vigente pianta organica;
- di delegare il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari allo svolgimento di dette procedure.

Si passa al punto 15 all'o.d.g.: Discussione in merito a determinazione contributo di iscrizione all'Albo anno 2021

Alle ore 15:41 la dott.ssa Cavalieri sostituisce la dott.ssa Sterpa nella verbalizzazione.

- Il Consiglio-----
- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 28 comma VI lett. h), in base al quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi "determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'Albo [...] I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine";
 - Vista la deliberazione assunta nella seduta del 25 settembre 2020 con la quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha determinato il range del contributo annuale da corrispondere per l'anno 2021 dagli iscritti alle sez. A dell'Albo e dalle Società tra professionisti iscritte tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 180,00 (centottanta/00);
 - Considerato che con la stessa deliberazione il CNOP ha stabilito che il contributo annuale per l'anno 2021 dovuto da coloro che si iscriveranno all'Albo nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 è dovuto nella misura del 50%;
 - Considerato che il CNOP ha, altresì, stabilito che le quote di iscrizione alla sezione B dell'Albo dovranno essere di pari importo a quelle deliberate da ciascun Ordine territoriale per gli iscritti nella sezione A;
 - considerato che con la stessa deliberazione il CNOP ha sancito che "agli Ordini al di sopra dei 6000 iscritti è data facoltà di ridurre il contributo per gli iscritti delle Sez. A e B e per le Società iscritte nella sezione (Società tra professionisti) con meno di tre anni di iscrizione";

- Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una regolare gestione dell'Ente, fissare il contributo annuale 2021 per ciascun iscritto all'Ordine del Lazio alla data del 1° gennaio 2021 in € 150,00;

- Atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, coloro che si iscriveranno all'Albo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 saranno tenuti a versare l'importo di € 75,00, pari al 50% di quello suindicato;-

- Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una regolare gestione dell'Ente, ridurre il contributo per coloro che sono iscritti alle Sez. A e B e per le Società tra professionisti con meno di tre anni di iscrizione;

- Atteso che coloro che risulteranno iscritti per il secondo e per il terzo anno all'Albo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 saranno tenuti a versare un importo di € 75,00, pari al 50% della quota annuale;-

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 334- 20)-----

per i motivi di cui in premessa:

1) di determinare il contributo annuale per l'anno 2021 dovuto dagli iscritti alle sezioni A e B e dalle Società tra professionisti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio al 01/01/2021 nella misura di € 150,00;

2) di determinare il contributo annuale per l'anno 2021 dovuto da coloro che si iscriveranno all'Albo nel periodo tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 nella misura di €75,00;

3) di determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti all'Albo con meno di tre anni di iscrizione nella misura di € 75,00, pari al 50% della quota annuale.

Si passa al punto 16 all'o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione residui

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, dott.ssa Cherubini, al fine di illustrare il punto in esame.

-----Il Consiglio-----

-Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine[...]";

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 2 comma II lett. 1), in base al quale spetta al Consiglio Regionale provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;
- Visto il D.P.R. n. 97 del 27/02/03 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40 concernenti le fasi dell'accertamento e dell'impegno e la procedura di gestione dei residui;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;
- - Visto in particolare l'art. 34 del suddetto regolamento, ai sensi del quale "...1. – *L'Ente compila annualmente, in sede di rendicontazione, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.....3. – I residui attivi devono essere ridotti od eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.."*;
- Vista la propria deliberazione n. 321/2016 con la quale sono stati definiti i criteri che l'ufficio di tesoreria dovrà seguire rispetto alla gestione dei residui attivi relativi alle quote di iscrizione all'albo;
- Vista la propria deliberazione n. 154/2017 con la quale è stata inserita una ulteriore fattispecie rispetto a quelle già considerate nella delibera n. 321, riguardante la categoria dei soggetti cancellati dall'albo morosi;
- Vista la propria deliberazione n. 491/2019 con la quale sono stati revisionati i Criteri per il riaccertamento dei residui attivi derivanti dalla quote di iscrizione all'albo;
- Visto lo schema allegato, avente ad oggetto l'"Elenco Residui Accertamenti - Esercizio 2020";
- Considerato che le fattispecie in esame attengono alle tipologie facenti capo alla delibera n. 491/19 sopra richiamata e sono di seguito dettagliate:
 - punto 1) lett. B. *"Morte dell'iscritto. In tal caso si procede all'integrale cancellazione anche delle quote maturate prima della data del decesso"*, per un importo di € 10,00;
 - 1) lett. C. *"Chiusura del procedimento disciplinare per morosità con sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione"* per un importo di € 345,50;

- punto 1) lett. F “Residui iscritti in contabilità per i quali non si conosce il soggetto debitore” per un importo di € 114,90;
 - punto 1) lett. G. “Cancellazione retroattiva, per gli anni successivi alla data di efficacia della cancellazione stessa” per un importo di € 165,00;
 - punto 1) lett. H “Cancellazione dell’iscritto” per un importo di € 2.014,00;
- Rilevato che la verifica delle partite creditorie, così come risultano dallo schema su citato, comporta la cancellazione dei relativi residui dettagliati in dispositivo;
- Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile, prot. n. 7063 del 09/10/2020 n merito alla suddetta cancellazione;
- con voto all’unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)
- delibera(n. 335- 20)
- le partite creditorie contabili riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente delibera, per un ammontare di € 2.649,40 (Duemilaseicentoquarantanove/40) di residui attivi dell’Ente, sono cancellate.

Ordine degli Psicologi del Lazio					
Elenco Residui Accertamenti - Esercizio 2020					
UPB 1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI					
Numero	Anno	Data	Beneficiario	Causale	Importo
324	2009	25/02/2009	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2009	€ 239,90
442	2010	09/03/2010	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2010	€ 115,00
748	2011	28/04/2011	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2011	€ 319,00
162	2012	17/02/2012	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2012	€ 340,00
188	2013	08/02/2013	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2013	€ 320,00
235	2015	13/02/2015	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2015	€ 460,00
248	2016	15/02/2016	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2016	€ 480,00
492	2017	10/03/2017	Diversi iscritti	Accertamento quote d'iscrizione 2017	€ 375,50
TOTALE					€ 2.649,40

Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione impegno di spesa nota informativa n. 179/2020

La Cons. Segretaria attesta che alle ore 15:50 la Cons. Bernardini si disconnette.

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, dott.ssa Roberta Cherubini, al fine di illustrare il punto in esame.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]";
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità";
- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.;
- Vista la propria deliberazione n. 260 del 13 giugno 2011 con la quale è stato disposto di attivare un servizio di patrocinio legale per valutare: a) le polizze assicurative per il rimborso delle spese sanitarie contenenti clausole negoziali che escludono il rimborso delle prestazioni extraospedaliere di psicoterapia rese da psicologi -psicoterapeuti; b) verificare che tipo di azioni porre in essere, anche in sede giudiziale, per tutelare gli interessi dell'utenza e degli psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia;
- Preso atto che nella suddetta deliberazione consiliare è stato definito il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale, in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;
- Vista la determina del direttore f.f. n. 103 del 12.08.2011 con la quale è stato affidato allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'avvocato Luca Lentini l'incarico di procedere alla valutazione delle polizze assicurative, predisposte/stipulate dalla CASPIE - Cassa autonoma e di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell'Istituto di Emissione - e dalle Assicurazioni Generali S.p.A., per il rimborso delle spese sanitarie e, se ne ravvisi la fattibilità, all'adozione dei provvedimenti che si riterranno più opportuni al fine di tutelare l'utenza e la categoria professionale degli psicologi, assumendo il relativo impegno di spesa pari a € 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;

- Considerato che sulla base della delibera n. 260/11 nonché della determina del direttore f.f. n. 103/2011, è stato instaurato un giudizio contro la CASPIE - Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell'Istituto di emissione- e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. poichè nel disciplinare di polizza stipulato tra i due enti era presente una clausola negoziale che impediva il rimborso delle prestazioni psioterapeutiche rese da psicologi psicoterapeuti;

- Considerato che l'Ordine, previa presentazione di nota informativa n. 156/2015 trasmessa dall'Avv. Luca Lentini dello Studio Legale Lentini, Placidi & Partners, ha già corrisposto un acconto onnicomprensivo pari ad euro 4.854,40 (quattromilaottococinquantaquattro/40) per le prestazioni professionali relative alla difesa nel predetto giudizio;

- Vista la nota informativa n. 179/2020, trasmessa dall'Avv. Luca Lentini dello Studio Legale Lentini, Placidi & Partners, a titolo di preavviso di parcella, ns. prot. n. 6847 del 05.10.2020, avente ad oggetto il pagamento a saldo per le prestazioni professionali relativa alla citata difesa in giudizio, di un importo pari ad euro 8.395,24 (ottomilatrecentonovantacinque/24) comprensivo di I.V.A. e spese vive;

- Considerato che, per mero errore materiale, le spese vive non sono state considerate nel provvedimento con il quale è stato assunto il relativo impegno;

- Preso atto che l'importo dovuto allo Studio Legale Lentini per la causa indicata, eccede l'importo massimo fissato dalla delibera consiliare sopra citata, per l'importo di € 665,64 (seicentosessantacinque/64) imputabili a spese vive del procedimento in questione;

- Ritenuto opportuno, pertanto, ridefinire il costo massimo del servizio di patrocinio legale fissato con delibera n. 260/11, innalzando il tetto massimo di spesa previsto per tale servizio;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n. 336-20)

per i motivi di cui in premessa:

- di ridefinire il costo massimo del servizio di patrocinio legale, fissato con delibera n. 260/11, in € 665,64 (seicentosessantacinque/64) onnicomprensivi, al fine di permettere l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Si passa al punto 18 all'o.d.g.: Discussione in merito a counseling non psicologico

La Consigliera Segretaria attesta che alle ore 16:03 si ricollega la Cons. Bernardini.

Il Presidente illustra il punto in esame e alle ore 16:20 dispone una breve pausa di 10 minuti.

Alle ore 16:33 riprende la seduta e la Cons. Segretaria procede all'appello nominale per verificare la presenza di tutti i Consiglieri.

Il Cons. Couyoumdjian afferma: "Da quanto si evince dalle premesse alla bozza di delibera che stiamo ora visionando al tavolo UNI attualmente siedono solo associazioni di Counselor. Nella prospettiva di poter rafforzare il peso che la Psicologia ha in questo tavolo sarebbe opportuno valutare la possibilità di coinvolgere, oltre agli Ordini, le nostre associazioni scientifico-professionali, come ad esempio l'Associazione Italiana di Psicologia. In quest'ottica sarebbe utile che la decisione che stiamo discutendo possa prevedere, sia azioni mirate a un maggiore coinvolgimento delle associazioni di area psicologia, sia prevedendo che il documento che dovrà essere elaborato si basi su un esame esaustivo della letteratura scientifica. Nel caso che la decisione riguardi la realizzazione di più documenti sul tema, evidentemente indirizzati a contesti diversi come giustamente evidenziato dal Presidente e dalla Coordinatrice della Commissione Tutela, sarà importante che siano saldamente ancorati ad una revisione sistematica della letteratura scientifica. Inoltre, sempre coerentemente con quanto detto, ci pare più sensato dare questo mandato ad un gruppo di esperti, piuttosto che a un singolo. Infine, si chiede che anziché dare al Presidente in un'unica volta il più ampio mandato di porre in essere tutte le azioni a tutela della professione e dell'utenza, il Consiglio possa rinnovare la discussione di volta in volta".

-----Il Consiglio-----

- Vista Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

- Visto l'art. 01, ai sensi del quale "1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.";
- Visto l'art. 1, ai sensi del quale "1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."
- Visto l'art. 2, comma I, ai sensi del quale "1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale."
- Visto l'art. 12, comma II, lett. c) , in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]";
- Visto, altresì, l'art. 12, comma II lett.h) della Legge n. 56/1989, in base al quale il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione";
- Visto l'art. 6, comma I, lett. h) del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale spetta al Consiglio "vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- Vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- Visto in particolare, l'art. 1, comma II, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 ai sensi del quale "Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative";

- Visto l'art. 2, comma IV della stessa Legge il quale vieta ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni, di svolgere attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti;
- Vista la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";
- visto in particolare. l'art. 4, comma III lett.a, che riconosce gli Ordini professionali come "enti pubblici non economici" i quali "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale";
- Visto il vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- Visto in particolare l'art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del quale "Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive";
- Visto, altresì, l'art. 21 del Codice Deontologico il quale statuisce che "L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E' altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze.";

- Visto l'art. 348 c.p. il quale punisce "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000" chiunque eserciti "una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato";
- Preso atto che ai fini della configurabilità del suddetto illecito costituisce condotta punibile, quale esercizio abusivo della professione, il compimento senza titolo, anche occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione ma anche il compimento di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione ed eseguiti con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un'attività professionale (ex multis Cass. pen. Sez. Unite Sent., 15-12-2011, n. 11545);
- Visto il documento adottato dal Cnop nel 2015 "La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici";
- Visto il documento adottato dal Cnop nel 2020 "Atti tipici e riservati della professione psicologica: l'ambito di competenza del counseling";
- Considerato che quest'ultimo in particolare indica tra gli atti tipici della professione di psicologo la "Consulenza psicologica (counseling)" dandone la seguente definizione: "L'attività di counseling include tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l'ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l'empowerment, necessari ad un eventuale formulazione diagnostica.";
- Visto il progetto di norma UNI 1605227 "attività professionali non regolamentate - Counselor - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- Considerato che il suddetto progetto di norma definisce il counselor come "il professionista che svolge un'attività professionale intellettuale ai sensi della L. 4/2013 e che opera accompagnando il cliente in momenti che comportano cambiamenti e scelte, verso obiettivi definiti, evidenti e successivamente verificabili. Il counselor collabora con il cliente nella definizione di situazioni, fatti e condizioni, affinché essi risultino chiari e circoscritti, tali da poter essere oggetto di lavoro e di miglioramento. Collabora con il cliente per la determinazione di strategie finalizzate ad affrontare tali situazioni, e tiene conto delle risorse soggettive, materiali e oggettivo- situazionali, di cui il

cliente dispone. Promuove un clima che facilita l'autorealizzazione dell'individuo/gruppo e favorisce nel cliente autonomia per affrontare le difficoltà. Opera individuando col cliente percorsi che implicano un'evoluzione del problema e che si traducono in un sistema di azioni condivise, dopo aver stipulato con lui un contratto di prestazione professionale. Utilizza principalmente gli strumenti dell'ascolto e della collaborazione con autenticità e trasparenza. Per tutta la durata dell'intervento propone e sostiene un rapporto paritetico con il cliente, utilizzando un linguaggio comune e comprensibile, promuovendo un positivo clima di collaborazione.”;

- Considerato che la suddetta definizione delinea la figura del “counselor” non psicologo in palese sovrapposizione con la figura dello psicologo, dello psicoterapeuta e del dottore in tecniche psicologiche e pertanto, ove approvata, indurrebbe al reato di esercizio abusivo della professione”.

- Viste le note con le quali l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha richiesto al Ministero della Salute e/o al Ministero dello sviluppo economico un intervento ministeriale volto ad inibire la suddetta procedura di normazione (ns. prot. nn. 7153/2018 e 7550/2019);

- Viste le note del Ministero della Salute con le quali ha richiesto all'UNI - Ente Italiano di Normazione - di sospendere le operazioni sul progetto di norma UNI 1605227 (ns. prot. nn. 473/2019 e prot. Ministero Salute 56450/2019);

- Rilevato che, come da verbale del Tavolo Uni del 7.09.2019, il risultato dell'Inchiesta Pubblica Preliminare, condotta dall'UNI nell'ottobre 2018, sul progetto di norma UNI 1605227 è stato nettamente contrario alla medesima normazione in quanto il “64% dei 41337 commenti ricevuti in fase di IPP era a vario titolo contrario all'elaborazione della norma e il restante 36% era favorevole”;

- Considerato che al Tavolo Uni partecipano in prevalenza Associazioni di Counselor, di seguito elencate: Aico - Associazione Italiana Counselling, Soave sia il Vento S.r.l.; A.N.CO.RE Associazione Nazionale Counselor relazionali, Ente Nazionale Professioni Associate Counselor e operatori olisitici, Reico - Associazione Professionale Counseling; CO.L.AP. Coordinamento libere Associazioni Professionali, S.I.C.O. Società Italiana Counseling, Associazione CNCP - Coordinamento Nazionale Counsellor professionisti, Associazione Counselor Professionisti, Università del Counsellin U.P. Aspic, Associazione Professionale Counselling Mediazione Familiare, Assocounseling;

- Vista la delibera n. 45 del 24 novembre 2018 del Cnop con la quale è stato deliberato all'unanimità di "ribadire al Ministero della Salute, in replica alla nota del 13/11/2018, la propria posizione di contrarietà al progetto di norma n. 1605227 sul "counselor" di cui alla scheda prenormativa approvata il 23 maggio 2018, in quanto le attività allo stesso attribuite (counseling), a parere di questo Consiglio Nazionale, come più volte segnalato, rientrano a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo" nonché "di individuare il counseling fra le attività che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 1 della Legge 4/2013, non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata";

- Vista la delibera n. 10 del 24 aprile 2020 del Cnop con la quale è stato deliberato all'unanimità di "ribadire la propria posizione di contrarietà al progetto di norma n. 1605227 sul "counselor" di cui alla scheda prenormativa approvata il 23 maggio 2018, in quanto le attività allo stesso attribuite (counseling), come più volte segnalato, rientrano a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo (...); - di dare mandato al Presidente e all'esecutivo di prendere tutte le iniziative, anche di natura giudiziaria se necessario, al fine di tutelare la professione (e quindi l'utenza) da eventuali normative UNI che si pongano in contrasto con l'art. 1 comma 2 della l. 4/2013, segnalando tempestivamente al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché all'UNI, le posizioni motivate del Consiglio; di partecipare direttamente, o designando uno o più rappresentanti, agli organismi UNI, i quali, in accordo con gli Uffici, dovranno monitorare le attività in UNI di interesse della professione, relazionare al Presidente ed esprimere le posizioni motivate del Consiglio sui progetti normativi in corso e che siano di interesse della professione; (...);

- Rilevato che, nonostante le ferme prese di posizione del Ministero della Salute, del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, nonché di questo Ente, tutti concordi nella necessità di sospendere il processo di normazione sul "counselor", le attività di normazione in UNI stanno procedendo;

- Ritenuto opportuno ribadire la propria posizione di contrarietà in ordine al progetto di norma UNI 1605227 sul "counselor" di cui alla scheda prenormativa approvata il 23 maggio 2018;

- Ritenuto, altresì, necessario operare, in ottemperanza al dovere istituzionale attribuito dalle legge 56 al Consiglio, per contrastare l'esercizio abusivo della professione di psicologo o di singole attività tipiche o riservate ad essa riferibili;
- Preso atto delle necessità di fornire strumenti utili a delineare chiaramente i confini propri della professione di psicologo, a tutti gli operatori chiamati a vagliare, a vario titolo e a vari livelli, le segnalazioni di abuso;
- Ritenuto utile elaborare della documentazione basata su un esame il più possibile esaustivo della letteratura scientifica, finalizzata ad un esame critico della definizione di counselor, così come riportata nel progetto di normativa UNI, da diffondere presso la comunità professionale, presso gli operatori suddetti e presso l'utenza, delegando il Presidente a individuare i soggetti cui conferire l'incarico fiduciario, da scegliere tra professionisti di chiara fama, ed eventuali collaboratori da questi segnalati, all'interno della comunità scientifica e/o del Consiglio;
- Ritenuto utile attribuire l'incarico di elaborare detto documento ad un professionista psicologo di chiara fama;
- Ravvisata l'opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell'iniziativa sopra menzionata, di € 10.000 (euro diecimila/00) onnicomprensivi;
- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

con voto n. 12 favorevoli (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Rea, Conte) e n. 2 astenuti (Ferri, Manca)

-----delibera(n. 337-20)

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di ribadire la propria posizione di contrarietà al progetto di norma UNI 1605227 sul "counselor", in quanto le attività allo stesso attribuite da detto progetto rientrano a pieno titolo tra gli atti tipici e riservati della professione di psicologo;
- 2) di ribadire, quanto affermato nel documento del Cnop del 2020 "Atti tipici e riservati della professione psicologica: l'ambito di competenza del counseling", ovvero che la "Consulenza

psicologica (counseling)” definita come “L’attività di counseling include tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l’ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l’empowerment, necessari ad un eventuale formulazione diagnostica” rientra negli atti tipici dello psicologo;

3) di elaborare della documentazione basata su un esame il più possibile esaustivo della letteratura scientifica, finalizzata ad un esame critico della definizione di counselor, così come riportata nel progetto di normativa UNI, da diffondere presso la comunità professionale, presso gli operatori suddetti e presso l’utenza, delegando il Presidente a individuare i soggetti cui conferire l’incarico fiduciario, da scegliere tra professionisti di chiara fama, ed eventuali collaboratori da questi segnalati, all’interno della comunità scientifica e/o del Consiglio;

4) di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta iniziativa la somma di € 10.000 (euro diecimila/00) onnicomprensivi;

5) di conferire ogni più ampio mandato al Presidente di porre in essere tutte le azioni a tutela della professione e dell’utenza, in tutte le sedi opportune;

6) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali istituzionali dell’Ordine.

7) di sollecitare le associazioni scientifiche in ambito psicologico a partecipare al tavolo Uni.

Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione in merito a nomina referente per Comitato Formazione Albo CTU Tribunale Tivoli

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;

- Visto, in particolare, l’art. 12, II comma lett. g) della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in base al quale il Consiglio Regionale “designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale”;

- Vista la nota prot. n. 6626 del 28/09/2020 con la quale il Tribunale Ordinario di Tivoli ha comunicato la convocazione del Comitato per la formazione dell'albo CTU e dei Periti;
 - Preso atto che la suddetta riunione si terrà il 30 Ottobre 2020 alle ore 13:30 presso il Tribunale di Tivoli, sito in viale Arnaldi 19;
 - Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Tivoli, l'Ordine degli Psicologi del Lazio è invitato ad indicare il nominativo di un proprio rappresentante per la partecipazione alla citata adunanza;
 - Visto il curriculum vitae della dott.ssa Laura Canulla (prot. n. 1148 del 05/02/2019);
 - Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;
 - Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Laura Canulla quale rappresentante dell'Ordine per la suddetta riunione del Comitato, in virtù della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate competenze professionali;
 - Vista la delibera n. 32 del 27.01.2020 con la quale è stato determinato in euro 180,00 (centottanta/00) l'importo dei gettoni di presenza per i rappresentanti dell'Ordine presso istituzioni pubbliche e/o private, secondo le seguenti modalità;
 - Rilevato che l'ammontare del gettone di presenza per la riunione suddetta è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)

-----delibera(n.338-20)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di designare la dott.ssa Laura Canulla quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato Formazione Albo CTU e Periti, che si terrà il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 13:30 presso il Tribunale di Tivoli;
- di corrispondere alla dott.ssa Laura Canulla, per la suddetta riunione, un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Si passa al punto 20 all'o.d.g.: Discussione in merito ad individuazione Responsabile per la transizione digitale

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo al fine di illustrare il punto in esame.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Visto l’art. 1 lett. e) del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale il Direttore è “[...] *il responsabile dell’intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell’Ente* [...]”;
- Vista la delibera n. 28 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di affidare un incarico dirigenziale a tempo determinato della durata di tre anni con decorrenza economica dal 1 febbraio 2020 alla dottoressa Roberta Cherubini;
- Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 che detta la disciplina in materia di innovazione tecnologica nella PA;
- Visto il D.Lgs. 179/2016, attuativo dell’art. 1 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 di riforma della Pubblica Amministrazione (c.d. Legge Madia) che ha esteso a tutte le amministrazioni, non più solo a quelle centrali, l’obbligo di individuare un ufficio dirigenziale cui affidare “*la transizione alla modalità operativa digitale*”, introducendo specifici requisiti per l’individuazione del suo responsabile e formalizzando la sua collocazione alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente, come previsto dalla Riforma Madia;
- Visto il [D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217](#) che ha novellato la rubrica dell’articolo 17 del CAD ora così rubricata “*Responsabile per la Transizione Digitale*”, ed ha integrato l’elenco delle attribuzioni del RTD con la pianificazione e il coordinamento della diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, del processo di integrazione e di interoperabilità tra i sistemi della PA e degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici;
- Visto l’art. 17, del CAD ai sensi del quale “*Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida .A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e*

aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità [...]”;

- Visto il vigente Piano Triennale per l’informatica pubblica 2020-2022 dell’Agid;
 - Visto l’art. 17, del CAD che disciplina la figura del “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale” cui sono attribuiti specifici compiti di coordinamento e di impulso ai processi di organizzazione dei servizi;
 - Considerato che il Responsabile della Transizione Digitale nell’esercizio delle sue funzioni deve essere trasversale a tutta l’organizzazione in modo da potere agire su tutti gli uffici dell’Ente e deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica e manageriale;
 - Vista la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministero per la Pubblica Amministrazione nella quale si chiarisce che “[...]le Amministrazioni devono individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD.[...]”
 - Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione di un Responsabile per la transizione digitale con il compito di guidare il passaggio alla modalità operativa digitale;
 - Considerato opportuno nominare come Responsabile per la transizione digitale la dott.ssa Roberta Cherubini, già Direttore Amministrativo dell’Ente;
 - Accertata la sussistenza dei requisiti in capo alla dott.ssa Roberta Cherubini per svolgere il ruolo di Responsabile per la transizione digitale;
- con voto all’unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)
- delibera(n. 339- 20)-----
- per i motivi di cui in premessa:
- di nominare la dottoressa Roberta Cherubini quale Responsabile per la transizione digitale;
 - di attribuire al Responsabile per la transizione digitale tutti i compiti, poteri e facoltà previsti dalla vigente normativa;

- di disporre la pubblicazione del nominativo del RTD sull'IPA;
- di delegare gli Uffici dell'Ente a porre in essere i necessari adempimenti.

Si passa al punto 21 all'o.d.g.: Discussione in merito a integrazione Board Scientifico Osservatorio Psicologico in Cronicità

Il Presidente cede la parola alla Cons. Lastretti al fine di illustrare il punto in esame.

La Consigliera Segretaria attesta che alle ore 17:03 la Consigliera Manca si disconnette e abbandona definitivamente la seduta.

La Consigliera Segretaria attesta che alle ore 17:06 la Consigliera Francesca Romana Rea si disconnette e abbandona definitivamente la seduta.

Il Cons. Couyoumdjian afferma: "Ben comprendo le motivazioni indicate dalla Consigliera Mara Lastretti alla base della presente proposta; tuttavia, considerando che l'Osservatorio è una iniziativa dell'Ordine degli Psicologi tesa quindi a promuovere la nostra professione ritengo non opportuno includere stabilmente proprio nel Board Scientifico di un Osservatorio Psicologico professionisti di area non psicologica. Al fine di riconoscere l'impegno di tali figure, rifletterei per cercare soluzioni alternative che identifichino l'iniziativa chiaramente come iniziativa psicologica."

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";
- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l'art. 6 comma I lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";
- Visto l'art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in base al quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano "per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità";
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;

- Vista la delibera n. 107 del 02.03.2020 con la quale il Consiglio ha approvato l'istituzione dell'Osservatorio Psicologico in Cronicità;
- Preso atto che nella medesima delibera consiliare sono stati nominati quali componenti dell'Osservatorio Psicologico in cronicità: la dott.ssa Mara Lastretti, in qualità di Coordinatrice dell'Osservatorio di Psicologia in cronicità e project manager; la dott.ssa Valentina Bua, in qualità di Responsabile di Rete Cronicità, il dott. Francesco Marchini, in qualità di Staff Assistant; la dott.ssa Alessandra Moreschini, in qualità di Responsabile della comunicazione blog, sito, social e la dott.ssa Manuela Tomai, in qualità di Referente scientifico;
- Vista la delibera n. 229 del 15.06.2020 con la quale il Consiglio ha approvato di integrare l'Osservatorio Psicologico in Cronicità di un ulteriore componente;
- Preso atto che nella medesima delibera consiliare è stato nominato quale componente dell'Osservatorio Psicologico in cronicità il dott. Andrea Caputo, in qualità di Referente area scientifica e statistica;
- Vista la delibera n. 175 del 27 aprile 2020 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di approvare l'istituzione del Board scientifico dell'Osservatorio Psicologico in Cronicità;
- Atteso che con la medesima decisione sono stati nominati, sino a fine mandato, quali componenti del Board scientifico dell'Osservatorio Psicologico in cronicità i seguenti professionisti: dott.ssa Daniela De Berardinis, dott.ssa Paola Medde, dott.ssa Monia Belletti, dott.ssa Stefania Mariantoni, dott.ssa Angela Guarino, prof. Fabio Lucidi, dott.ssa Liliana Indelicato, dott.ssa Michela di Trani, dott.ssa Tiziana Bufacchi, prof.ssa Renata Tambelli;
- Ritenuto opportuno individuare ulteriori n. 6 professionisti in qualità di componenti del Board dell'Osservatorio Psicologico in Cronicità;
- Visti, in particolare, i curricula dei professionisti di seguito elencati:
 - dott. Mauro Ragonese (prot. n. 6869 del 05/10/2020),
 - dott. Renato Giordano (prot. n. 6870 del 05/10/2020),
 - dott.ssa Angela Napoli (prot. n. 6871 del 05/10/2020),
 - dott.ssa Leonilde Cigognetti (prot. n. 6872 del 05/10/2020),
 - prof. Stefano Savino (prot. n. 6873 del 05/10/2020),

-dott.ssa Patrizia Gargiulo (prot. n. 6883 del 05/10/2020);

con n. 8 voto (Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte)

n. 4 astenuti (Bernardini, Couyoumdjian, Ferri, Greco)

-----delibera(n. 340-20)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di nominare quali componenti del Board dell'Osservatorio Psicologico in Cronicità i professionisti di seguito riportati:

-dott. Mauro Ragonese,

-dott. Renato Giordano,

-dott.ssa Angela Napoli,

-dott.ssa Leonilde Cigognetti,

-prof. Stefano Savino,

-dott.ssa Patrizia Gargiulo.

- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Ordine.

- I succitati componenti del Board scientifico, al pari degli altri nominativi già individuati, non percepiranno alcun compenso finanziario per le attività prestate.

Si passa al punto 21 bis all'o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando personale dipendente

Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo al fine di illustrare il punto in discussione.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..";

- Visto il D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", in particolare l'art. 56, comma I e II, in base ai quali "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene";

- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", in particolare l'art. 17, ai sensi del quale "Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta";
- Visto il d.lgs. del 30 luglio 1999 n. 202 "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'art. 9, II comma ai sensi del quale "La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente";
- Visto il parere del Consiglio di Stato, n. 4646/2003, laddove è previsto "il concorso delle amministrazioni destinatarie dell'attività di indirizzo, coordinamento e collegamento funzionale non si limita al solo obbligo di porre a disposizione della Presidenza "risorse umane" nei limiti indicati dai contingenti di legge, ma si estende anche alla partecipazione sul piano economico agli oneri derivanti dall'esercizio di compiti che, per loro natura, vedono strettamente coinvolta la sfera di attribuzioni dei soggetti pubblici che di essi sono destinatari.";
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la nota prot. n. 6356 del 25/09/2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto l'autorizzazione al comando della dipendente Omissis in servizio presso l'Agenzia delle entrate con l'indicazione che il trattamento economico fondamentale, spettante alla medesima, sia del 50% a carico dell'Ordine;

- Vista la nota prot. n. 6475 del 27/09/2017 con la quale è stato comunicato il nulla osta all'autorizzazione del comando contestualmente alla richiesta di poter rivalutare le condizioni economiche prospettate al fine di esonerare l'Ordine da ogni onere economico connesso al comando stesso;

- Vista la deliberazione n. 591 del 23 ottobre 2017 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di determinare la cessazione del comando in essere della dipendente Omissis presso l'Agenzia delle Entrate contestualmente all'attivazione del comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza non anteriore al 01/11/2017;

- considerato che detto comando, ancora in essere, è in scadenza al 01/11/2020;

- Vista la nota prot. n. 6980 del 08/10/2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto, visto il persistere delle esigenze di servizio, la proroga del rapporto di collaborazione alle medesime condizioni economiche, in posizione di comando, della dipendente Omissis sino al 1 novembre 2021;

- Considerato che a sostegno della suddetta richiesta di proroga del comando della dott.ssa Omissis, il Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cons. Francesca Gagliarducci, ha addotto la "necessità di assicurare all'Ufficio di assegnazione l'apporto della sua specifica professionalità";

- Rilevata l'opportunità di fornire il proprio assenso alla richiesta di proroga di personale comandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte)

-----delibera(n. 341-20)

per i motivi di cui in premessa:

- di fornire il proprio assenso alla richiesta di personale comandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il periodo di proroga del comando della dipendente Omissis presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà decorrenza dal 2 novembre p.v. al 1 novembre 2021.

Si passa al punto 21 ter all'o.d.g.: Discussione in merito a richiesta Consorzio Sociale

Rieti 1

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. g) "designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti";

- Visto, altresì, l'art. 6 comma II lett. t) del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio dell'Ordine promuovere "la Psicologia e la figura dello Psicologo all'interno dei settori professionali di competenza, nonché presso l'utenza interessata, la committenza, gli stakeholders di riferimento e la cittadinanza";

- Vista la nota prot. n. 6967 del 07/10/2020 con la quale il Consorzio Sociale Rieti 1 ha richiesto una terna di professionisti relativi alla *"Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 18 figure professionali a tempo determinato, per il funzionamento del servizio sociale professionale, segretariato sociale, servizio psicologico, p.u.a., progetto home care premium del Consorzio Sociale Ri/1 - Distretto Sociale Rieti 1"*, da cui eventualmente individuare un componente o più componenti per la Commissione/i giudicatrice/i per il concorso, si comunica che la terna di professionisti può essere scelta all'interno dei componenti del Consiglio dell'Ordine";

- Preso atto delle disponibilità avanzate dalla Consigliera Rea, esposta dalla Cons. Bernardini, dalla Consigliera Paola Medde e Consigliera Luana Morgilli;

- Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'individuazione della terna dei nominativi come da richiesta pervenuta con nota prot. n. 6967 del 07/10/2020;

con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte)

-----delibera(n. 342- 20)-----

per i motivi di cui in premessa:

- di individuare le Consigliere Medde, Morgilli e Rea in ossequio alla richiesta pervenuta dal Consorzio Sociale Rieti 1.

Il Presidente informa che successivamente all'avvio delle seduta si è palesata l'esigenza di trattare due ulteriori punti, aventi carattere d'urgenza, in ragione di ciò propone al

Consiglio di integrare l'odg con i seguenti punti: 21 quater "Discussione in merito a nomina rappresentante istituzionale all'incontro presso lo Spazio Ascolto e Accoglienza della Procura di Tivoli del 19.10.2020" e 21 quinquies "Discussione in merito a iscrizione con urgenza dott.ssa Capolunghi Noemi". Il Consiglio con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Couyoumdjian, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte) accoglie la richiesta del Presidente.

Si passa al punto 21 quater all'o.d.g.: Discussione in merito a nomina rappresentante istituzionale all'incontro presso lo Spazio Ascolto e Accoglienza della Procura di Tivoli del 19.10.2020

Il Presidente cede la parola alla Cons. Cuzzocrea al fine di illustrare il punto in esame.

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale";
- Visto il vigente Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere, tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, l'ASL RM 5, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli (prot. n. 10415 del 05/12/2016);
- Vista la delibera n. 36 del 27.01.2020 con la quale è stata individuata come referente del suddetto Protocollo di Intesa la dott.ssa Vera Cuzzocrea;
- Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (ns. prot. n. 7096 del 12.10.2020) avente ad oggetto l'incontro presso lo Spazio Ascolto e Accoglienza della Procura con l'Assessora alle pari opportunità della Regione Lazio dott.ssa Giovanna Pugliese per il 19 ottobre p.v. alle ore 13:30;
- Preso atto che nella suddetta nota viene invitata a partecipare alla riunione in oggetto la responsabile dello Sportello Accoglienza e Ascolto della Procura di Tivoli e/o una sua delegata sulla base della lunga esperienza maturata presso il citato Sportello;

- Considerato che la dott.ssa Vera Cuzzocrea ha manifestato la sua indisponibilità a partecipare alla suddetta riunione a causa di precedenti impegni;
 - Ritenuto opportuno che l'Ordine degli Psicologi del Lazio partecipi alla suddetta riunione;
 - Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere quanto prima alla designazione di un rappresentante dell'Ordine per la riunione in oggetto;
 - Visto il cv della dott.ssa Laura Canulla (ns. prot. n. 1148/2019);
 - Considerate le competenze professionali possedute dalla medesima dott.ssa Laura Canulla;
 - Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Laura Canulla quale rappresentante dell'Ordine per la riunione del 19 ottobre p.v.;
 - Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista a partecipare alla suddetta riunione;
 - Vista la delibera n. 32 del 27.01.2020 con la quale sono state determinate Determinazione indennità di carica e gettoni riunioni Consiglio, Commissioni, Gruppi, incarichi istituzionali;
 - Rilevato che l'ammontare del gettone di presenza per la partecipazione alla suddetta riunione è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
- con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Couyoumdjian, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte)

-----delibera(n. 343-20)

per i motivi di cui in premessa:

- di designare la dott.ssa Laura Canulla, quale rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, all'incontro presso lo Spazio Ascolto e Accoglienza della Procura di Tivoli con l'Assessora alle pari opportunità della Regione Lazio dott.ssa Giovanna Pugliese;
- di corrispondere alla dott.ssa Laura Canulla per la partecipazione alla suddetta riunione un gettone di presenza pari ad euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Si passa al punto 21 quinquies all'o.d.g.: Discussione in merito a iscrizione con urgenza dott ssa Capolunghi Noemi

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- Visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";
- Visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";
- Visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";
- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- Visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";
- Vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;
- Vista la domanda di iscrizione con urgenza alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio (ns. prot. n. 7098 del 12.10.2020), presentata dalla dottoressa Capolunghi Noemi, nata a Cori (LT) il 08/02/1993;
- Ritenuti sussistenti i requisiti per l'iscrizione all'albo previsti dalla normativa vigente;
- Preso atto che la dottoressa sopra indicata ha sollecitato l'Ordine a provvedere celermente all'iscrizione in ragione della necessità di procedere alla partecipazione ad un avviso di selezione pubblica indetto dal Comune di Perugia;
- Visto l'Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e determinato – Profilo professionale Psicologo", con scadenza fissata al 14 ottobre 2020, indetto dal comune di Perugia;

- Atteso che il bando disciplina la ripartizione dei posti stabilendo quali requisiti di ammissione per la partecipazione al suddetto bando l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi Sez. A;

- Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere quanto prima in merito alla suindicata istanza;

con voto ad un'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte)

-----delibera(n. 344-20)

Per i motivi di cui in premessa:

di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del numero di iscrizione 25950, la dottoressa Capolunghi Noemi, nata a Cori (LT) il 08/02/1993.

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Il Consiglio, con voto all'unanimità dei/delle presenti (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Conte) demanda l'approvazione del verbale dell'odierna seduta alla prima riunione utile.

La seduta si chiude alle ore 17:27.

Il Presidente

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI

Punto 4 all'odg: verbale seduta del Consiglio del 21/09/2020;

Punto 5 all'odg: delibera presidenziale n. 63 del 02/10/2020;

Punto 11 all'odg: sentenza Corte di Cassazione Sez.II Civile n. 867/2014, causa Omissis c. O.P.L. (prot. n. 1579 del 21/02/2014), nota esplicativa;

Punto 12 all'odg: sentenza Corte d'Appello di Roma - Sez. I Civile n. 4623/2018, causa Omissis c. O.P.L. (prot. n. 5465 del 18/07/2018), nota esplicativa;

Punto 13: bozza progetto relativo ad iniziativa culturale;

Punto 15 all'odg: determinazione contributi anno iscritti all'Albo 2021 – art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89 (prot. n. 6887 del 05/10/2020);

Punto 16 all'odg: schema cancellazione residui;

Punto 17 all'odg: nota informativa n. 179/2020 avv. Luca Lentini (prot n. 6847 del 05/10/2020);

Punto 18 all'odg: materiale relativo a counseling non psicologico;

Punto 19 all'odg: convocazione Tribunale di Tivoli (prot. n. 6626 del 28/09/2020), c.v. dott.ssa Laura Canulla (prot. n. 1148 del 05/02/2019);

Punto 20 all'odg: art. 17 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

Punto 21 all'odg: c.v. dott. Mauro Ragonese (prot. n. 6869 del 05/10/2020), c.v. dott. Renato Giordano (prot. n. 6870 del 05/10/2020), c.v. dott.ssa Angela Napoli (prot. n. 6871 del 05/10/2020), c.v. dott.ssa Leonilde Cigognetti (prot. n. 6872 del 05/10/2020), c.v. prof. Stefano Savino (prot. n. 6873 del 05/10/2020), c.v. dott.ssa Patrizia Gargiulo (prot. n. 6883 del 05/10/2020);

Punto 21 bis all'odg: proroga comando Omissis;

Punto 21 ter all'odg: richiesta nominativi Consorzio sociale RI1;

Punto 21 quinquies all'odg: domanda iscrizione dott.ssa Capolunghi Noemi.